

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1892-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(RONCHEY)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Presentato il 16 novembre 1992

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

(Relatori: **Galileo GUIDI**, per la VII Commissione; **Anna Maria NUCCI MAURO**, per la XI Commissione)

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) il 21 dicembre 1992. In data 17 dicembre 1992 l'Assemblea ha autorizzato le Commissioni a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « i musei statali » sono sostituite dalle seguenti: « i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato »; e dopo la parola: « audiovisivi » sono inserite le seguenti: « di sicurezza ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre Amministrazioni dello Stato.

4. Con apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente i musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni saranno effettuate d'ufficio ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « di Stato »; la parola: « stipula » è sostituita dalle seguenti: « può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, »; e dopo la parola: « volontariato » sono inserite le seguenti: « aventi finalità culturali »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali »;

al comma 2, la parola: « sorveglianza » è sostituita dalle seguenti: « vigilanza e custodia »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente reso nell'ultimo quinquennio.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993 ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, le parole da: « Laddove » fino a: « musei » sono sostituite dalle seguenti: « Presso gli istituti di cui all'articolo 3 vengono istituiti »;

al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente,

previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, alle soprintendenze di provenienza »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni ».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: « presente decreto » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3, ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1992.

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei statali in cui siano installati impianti audiovisivi è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

ARTICOLO 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può trasferire di ufficio in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, è compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed è pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione.

4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.

ARTICOLO 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 4.

1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. La gestione dei servizi è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ARTICOLO 5.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.